

Giovedì 30 gennaio 2003

- visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
 - visto l'articolo 83 del suo regolamento,
 - vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0003/2003),
1. approva il progetto comune;
 2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
 3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

P5_TA(2003)0031

Lotta contro le malattie legate alla povertà nei paesi in via di sviluppo *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul contributo alla lotta contro le malattie legate alla povertà (HIV/AIDS, malaria e tubercolosi) nei paesi in via di sviluppo (COM(2002) 109 — C5-0100/2002 — 2002/0051(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 109 ⁽¹⁾),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 179, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0100/2002),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0394/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
 3. ritiene che la dotazione finanziaria di 351 milioni di euro è compatibile con il massimale della rubrica 4 delle prospettive finanziarie solo se l'autorità di bilancio deciderà di ridurre gli importi destinati ad altre politiche o se si farà ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽²⁾;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 202.

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.